



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1341/2010, presentata da Samuel Martin-Sosa, cittadino spagnolo, a nome del movimento ambientalista "Ecologistas en Acción", sul nuovo elenco delle specie a rischio nelle isole Canarie e sulla sua diretta connessione con i lavori di costruzione presso Puerto de Granadilla

Petizione 1484/2010, presentata da José Luis Fernández Fuarros, cittadino spagnolo, a nome della "Piattaforma dei cittadini contro il porto industriale di Granadilla", sull'elenco di specie protette nelle Canarie

1. Sintesi della petizione 1341/2010

Il firmatario fa riferimento all'approvazione, da parte del governo locale delle Canarie, di una legge che istituisce un nuovo elenco di specie a rischio di estinzione nelle isole Canarie. Questa legge ha creato un diffuso malcontento tra la popolazione ed è stata criticata dalla comunità scientifica, in quanto il nuovo elenco esclude 89 specie. Inoltre, le specie elencate nel gruppo 2 e nel gruppo 3 possono essere dichiarate non protette in relazione a progetti pubblici prioritari. Il firmatario fa osservare che esiste un collegamento diretto tra il nuovo elenco e i lavori di costruzione nei pressi di Puerto de Granadilla, in quanto tale località è l'habitat della pianta acquatica *Cymodocea nodosa*. Essa figura attualmente nel gruppo 3 e pertanto non rappresenta più un ostacolo per i lavori portuali, e in modo analogo il nuovo elenco spianerà la strada alla costruzione di una serie di infrastrutture. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di indagare se il nuovo elenco sia conforme alla legislazione ambientale dell'UE, e di riconsiderare l'autorizzazione per i lavori di costruzione nei pressi di Puerto de Granadilla.

Sintesi della petizione 1484/2010

I firmatari protestano contro l'approvazione di un nuovo elenco di specie protette nelle

Canarie. Tale elenco è stato trattato come legge, ma il relativo progetto di legge non è stato oggetto di informazione pubblica come previsto, violando in tal modo sia la direttiva 2003/04/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, sia la convenzione di Aarhus. Il firmatario contesta, inoltre, la legittimità del finanziamento dei lavori del porto di Granadilla attraverso i Fondi strutturali e il Fondo di coesione.

2. Ricevibilità

Petizione 1341/2011: dichiarata ricevibile il 9 febbraio 2011.

Petizione 1484/2011: dichiarata ricevibile il 14 marzo 2011.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011

"Come comunicato in seno alla commissione per le petizioni il 2 dicembre 2010, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità spagnole riguardo alla conformità del nuovo elenco delle specie a rischio delle isole Canarie con la legislazione dell'UE in materia di protezione di habitat e specie. La Commissione ha ricevuto una prima risposta dalle autorità spagnole che ha ancora sollevato timori riguardo alla compatibilità delle disposizioni del nuovo elenco con le disposizioni della direttiva Habitat¹. Sono stati pertanto richiesti altri chiarimenti a dette autorità riguardo al sistema di protezione previsto per le specie elencate nell'allegato III del nuovo elenco rispetto al sistema di protezione disposto dalla direttiva Habitat per le specie incluse nell'allegato IV. La Commissione è ora impegnata nella valutazione dell'ultima risposta inviata dalle autorità spagnole.

Riguardo agli aspetti legati all'accesso pubblico alle informazioni ambientali, come previsto nella direttiva 2003/4/CE², la Commissione desidera chiarire che la direttiva in questione è stata approvata per adeguare il diritto dell'UE alla convenzione di Aarhus³. In base a tale direttiva, le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni ambientali in loro possesso o detenute per loro conto a chiunque ne faccia richiesta e senza dover dichiarare alcun interesse. Ciò implica che, affinché le disposizioni pertinenti della direttiva siano applicabili, deve essere presentata una richiesta di accesso alle informazioni ambientali. Dalle informazioni fornite dai firmatari non risulta con chiarezza se tale domanda sia stata presentata. Occorre altresì ricordare che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva dispone che uno Stato membro ha la possibilità di rifiutare l'accesso se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti.

La direttiva prevede inoltre, all'articolo 7, che le autorità pubbliche garantiscano un'attiva e sistematica diffusione al pubblico dell'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto. Nondimeno, tale obbligo è limitato a certe categorie di documenti e non è necessaria la pubblicazione di un progetto di legge ai sensi

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GU L 206 del 22.07.1992.

² Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

³ Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale fatta ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998, GU L 124 del 17.5.2005.

delle disposizioni della direttiva.

La richiesta per il progetto principale presentata l'11 maggio 2009, con una richiesta rivista pervenuta il 27 dicembre 2010, afferma che i costi totali ammissibili sono pari a 113 299 864 euro, di cui 83 750 000 euro da inserire nella decisione di concessione della sovvenzione. Con un tasso di cofinanziamento dell'80%, il contributo del fondo UE ammonterebbe a 67 000 000 euro se approvato. In effetti, benché il progetto principale sia stato dichiarato ammissibile, i servizi della Commissione sono ancora impegnati nell'esame del fascicolo e stanno svolgendo le necessarie consultazioni interne. Pertanto, non è ancora stata adottata una decisione in merito all'approvazione.

Conclusione

La Commissione ritiene che l'approvazione del progetto di legge che istituisce un nuovo elenco per le isole Canarie di specie a rischio non costituisca una violazione della direttiva 2003/4/CE.

La Commissione sta esaminando l'ultima risposta pervenuta dalle autorità spagnole onde verificare la conformità delle disposizioni del nuovo elenco con le disposizioni della direttiva Habitat.

La Commissione continuerà a controllare la piena e adeguata attuazione delle disposizioni del parere della Commissione stessa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, riguardo al progetto del nuovo porto di Granadilla, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di tale direttiva."

4. Risposta della Commissione (REV.)ricevuta il 30 ottobre 2013

"La Commissione ha valutato le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole nel contesto di un'indagine EU Pilot. Ha concluso che, in virtù della legge regionale 4/2010 delle isole Canarie, cere specie animali e vegetali elencate nell'allegato IV della direttiva Habitat¹ potrebbero essere escluse da qualsiasi genere di protezione allorché si trovino al di fuori dei limiti delle aree protette nel territorio della Comunità autonoma. La Commissione ha ritenuto che sarebbe un'interpretazione eccessivamente rigida degli articoli 12 e 13 della direttiva che impongono un regime di rigorosa tutela per quelle specie, a prescindere dal fatto che si trovino all'interno o al di fuori dei limiti delle aree protette.

Quanto alle preoccupazioni del firmatario riguardo al porto di Granadilla, la Commissione osserva che la *Cymodocea nodosa* non è elencata negli allegati alla direttiva Habitat come una delle specie d'interesse comunitario o che richiede un regime di rigorosa tutela.

Conclusione

Il 26 aprile 2013 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione amministrativa e

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GU L 206 del 22.07.1992.

inviato alla Spagna una lettera di messa in mora in cui chiedeva alle autorità spagnole di formulare osservazioni in merito alla legge regionale 4/2010 delle isole Canarie. La Commissione è al momento impegnata nell'analizzare le informazioni trasmesse dalla Spagna al fine di garantire la corretta applicazione nel caso di specie delle pertinenti disposizioni della direttiva Habitat."

5. Risposta della Commissione (II), ricevuta il 19 dicembre 2013

"Gli articoli 12 e 13 della direttiva Habitat¹ impone agli Stati membri di stabilire un sistema di rigorosa protezione di tutte le specie animali e vegetali elencate all'allegato IV della direttiva. Previa valutazione delle osservazioni presentate dalle autorità spagnole in risposta alla lettera di messa in mora, inviata il 26 aprile 2013, la Commissione conclude che, adottando la legge regionale 4/2010, che stabilisce il nuovo catalogo di specie protette nella comunità autonoma delle isole Canarie, la Spagna ha omesso di stabilire un sistema di rigorosa protezione nel territorio della comunità autonoma delle isole Canarie per 65 specie animali e vegetali elencate nell'allegato IV della direttiva Habitat.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato in data 20 novembre 2013. La Commissione ha invitato il Regno di Spagna ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere motivato e a rispondere alla Commissione entro due mesi."

6. Risposta della Commissione (III), ricevuta il 30 gennaio 2015

Petizioni 1341/2010 e 1484/2010

"Il 20 novembre 2013 la Commissione ha adottato un parere motivato in considerazione del fatto che le disposizioni della legge regionale 4/2010, che stabilisce il nuovo catalogo di specie protette nella comunità autonoma delle isole Canarie, non hanno garantito un sistema di rigorosa protezione nel territorio della Comunità autonoma delle isole Canarie per 65 specie animali e vegetali elencate nell'allegato IV della direttiva Habitat². Le autorità spagnole sono state invitate ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere motivato entro due mesi.

Le autorità spagnole hanno risposto che la legge regionale 4/2010 è stata modificata dal decreto 20/2014 del 20 marzo allo scopo di fornire una protezione adeguata delle specie animali e vegetali in questione, indipendentemente dal luogo in cui sono presenti, in conformità con la direttiva Habitat.

Il 24 luglio 2013, la Commissione ha adottato la decisione C(2013)4885 che approva un

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GU L 206 del 22.07.1992.

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GU L 206 del 22.07.1992.

contributo finanziario a titolo del Fondo di coesione per il grande progetto "Obras de Abrigo del Puerto de Granadilla, contradique del Puerto de Granadilla y Restauracion de la Reserva Natural de Montana Roja (Fase I)". La Commissione non dispone attualmente di nuove informazioni rilevanti che potrebbero indurla a riconsiderare la sua decisione.

Conclusione

Dopo l'adozione del decreto 20/2014, la situazione di violazione della direttiva Habitat è stata sanata. Di conseguenza, nel luglio 2014 la Commissione ha deciso di archiviare il caso."